



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE**  
hic sunt futura

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE  
DELLA FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA**

**TRA**

La **Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**, (C.F. 80014930327) con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, rappresentata dal Presidente della Regione, dott. Massimiliano Fedriga, nato a Verona, il 2 luglio 1980 (di seguito denominata Regione)

**E**

L'**Università degli Studi di Trieste**, con sede in Trieste, Piazzale Europa 1, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine, il 17 giugno 1965

**E**

L'**Università degli Studi di Udine**, con sede in Udine, Via Palladio 8, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Roberto Pinton, nato a Padova, il 14 febbraio 1956

(di seguito denominate "Università")

**PREMESSO** che il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli" disciplina, al titolo VI, la formazione dei medici specialisti;

**VISTO** in particolare, l'art. 44 che prevede l'istituzione, presso le regioni nelle quali si sono istituite le scuole di specializzazione, di un Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica, con il compito di definire i criteri di rotazione di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo, di verificare lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica, nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea e di fornire elementi di valutazione all'Osservatorio Nazionale istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 43 del decreto in parola;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" che attribuisce ai dipartimenti universitari le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative precedentemente svolte dalle facoltà;

**VISTI** lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, entrato in vigore il 19 aprile 2012 e lo Statuto dell'Università degli Studi di Udine, entrato in vigore il 12 gennaio 2012, con i quali è stato recepito il dettato della norma sopra citata;

**DATO ATTO** che compete alla Regione l'istituzione dell'Osservatorio e che l'organizzazione della sua attività deve essere disciplinata dai protocolli d'intesa fra Università e Regione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

**VISTO** lo schema del presente Protocollo d'intesa, approvato con DGR n. 1263 del 30 agosto 2024;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Protocollo d'intesa, di seguito denominato Protocollo, disciplina l'istituzione dell'Osservatorio Regionale per Formazione Medico-Specialistica, in breve Osservatorio.

### **Art. 2 Funzioni e Sede**

1. Le funzioni attribuite all'Osservatorio sono quelle previste dall'art. 44 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e citate nelle premesse.
2. La sede dell'Osservatorio, da collocarsi presso una delle Aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione, verrà individuata contestualmente alla nomina dei componenti, dal Presidente dell'Osservatorio designato, cui compete anche la scelta del Segretario da effettuarsi tra i dipendenti universitari ed eventualmente previo accordo tra le Università.

### **Art. 3 Composizione**

1. L'Osservatorio è composto da:
  - il Presidente;
  - il Vice Presidente;
  - sei docenti universitari afferenti ai Dipartimenti universitari presso i quali si svolge la formazione medico specialistica;
  - otto dirigenti sanitari del SSR;
  - sei rappresentanti dei medici in formazione specialistica.
2. Il Presidente e il Vice Presidente sono Direttori di Dipartimento delle Università, o docenti loro delegati.
3. I sei docenti universitari rappresentano pariteticamente le Università nonché le aree di afferenza delle scuole di specializzazione per ciascuna Università e devono essere identificati nell'ambito dei direttori delle scuole di specializzazione.
4. I dirigenti sanitari, nei ruoli del Servizio sanitario regionale, devono essere responsabili di Strutture Operative Complesse presso le quali si svolge la formazione specialistica e devono rappresentare l'area Medica, l'area Chirurgica e l'area dei Servizi.
5. I rappresentanti dei medici in formazione specialistica, due appartenenti all'area Medica, due all'area Chirurgica e due all'area dei Servizi, devono rappresentare pariteticamente le due Università nelle tre aree.

### **Art. 4 Designazione e nomina dei Componenti**

1. Il Presidente ed il Vice Presidente, provengono dall'Università degli Studi di Trieste e da quella di Udine, nel rispetto della pariteticità tra i due Atenei. Il loro mandato dura tre anni e alla scadenza del mandato subentra, in ciascuno dei due ruoli, un docente rappresentante dell'altra Università.
2. I docenti universitari devono appartenere in forma paritetica ai Dipartimenti universitari presso i quali si svolge la formazione medico specialistica delle Università degli Studi di Trieste e di Udine e vengono designati dai rispettivi Direttori, sentito il parere dei Consigli di Dipartimento.

3. I dirigenti sanitari sono designati dalla Regione e devono appartenere alle Strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica rispettando il criterio di pari rappresentanza delle due reti formative degli Atenei.
4. Le Università provvedono alla designazione della propria terna di rappresentanti dei medici in formazione specialistica, che vengono eletti dai medici in formazione regolarmente iscritti presso l'Ateneo medesimo.
5. Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti dell'Osservatorio su conforme deliberazione della Giunta regionale.

#### **Art. 5 Durata**

1. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni dalla data del decreto di nomina. Gli stessi decadono automaticamente qualora l'Osservatorio non si riunisca entro sessanta giorni dalla nomina.  
Alle Università è consentita la possibilità di nominare i medesimi rappresentanti dei medici in formazione specialistica, già a suo tempo eletti e nominati.  
I componenti dell'Osservatorio decadono, altresì, automaticamente in caso di assenza giustificata o ingiustificata a più di tre riunioni.
2. Nelle ipotesi di sostituzione dei componenti dell'Osservatorio nel corso del mandato, i nuovi incarichi sono conferiti per la durata residua dello stesso.

#### **Art. 6 Organizzazione**

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Osservatorio, ne cura l'organizzazione e assicura il corretto svolgimento delle sedute, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia e dal presente protocollo.
2. Il Presidente convoca l'Osservatorio almeno due volte in un anno e qualora ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti.
3. Il Presidente cura unitamente al Segretario, di cui al precedente art. 2, comma 2, gli atti e i verbali delle riunioni dell'Osservatorio, l'istruzione e l'attuazione delle pratiche inerenti l'attività dell'Osservatorio stesso, i rapporti con l'Osservatorio nazionale, con la Regione e con le Università.
4. L'Osservatorio è validamente riunito quando sono presenti almeno dodici componenti, ed è garantita la rappresentanza di ciascuna della Parti che compongono l'Osservatorio.
5. L'Osservatorio decide a maggioranza dei componenti presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
6. Il Presidente, anche su proposta della maggioranza dei componenti, può istituire dei gruppi di lavoro interni all'Osservatorio preposti all'approfondimento di particolari tematiche. I gruppi di lavoro devono riferire agli altri componenti dell'Osservatorio, di norma entro il termine assegnato dal Presidente ed ogni decisione dovrà comunque essere assunta in seduta plenaria.
7. Il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente in caso di sua assenza e si coordina con quest'ultimo nello svolgimento delle funzioni attribuite.
8. Alle sedute dell'Osservatorio o ai gruppi di lavoro, in relazione agli argomenti da trattare, possono essere invitati anche rappresentanti degli Ordini professionali o della Direzione centrale competente in materia di salute, nonché altre professionalità esterne con funzione di esperti, il cui contributo sarà limitato esclusivamente alla fase conoscitiva dell'argomento.
9. I verbali delle sedute vengono trasmessi, a cura del Presidente, agli Atenei di Trieste e di Udine, nonché alla Direzione centrale competente in materia di salute.

#### **Art. 7 Norme Finali**

1. Il funzionamento dell'Osservatorio non comporta oneri né a carico della Regione, né a carico delle Università, fatto salvo il trattamento di missione che resta a carico di ogni singolo Ente secondo i regolamenti interni vigenti in materia.
2. Per tutto quello non previsto dal presente Protocollo si rinvia alle disposizioni vigenti in materia e a quelle dell'ordinamento universitario.
3. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il bollo è assolto ai sensi del DM 17.06.2014.

Per la Regione autonoma  
Friuli Venezia Giulia

Il Presidente  
Dott. Massimiliano Fedriga

Firmato digitalmente

Per l'Università degli Studi di  
Trieste

Il Rettore  
Prof. Roberto Di Lenarda

Firmato digitalmente

Per l'Università degli Studi di  
Udine

Il Rettore  
Prof. Roberto Pinton

Firmato digitalmente